SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 giugno 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 giugno 2003, n. **131.**

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale)

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.

2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei princìpi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà

i nuovi princìpi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai princìpi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni», sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei princìpi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei princìpi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) individuazione dei princìpi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei princìpi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei princìpi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;

c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;

e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), *della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p),* della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonchè per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonchè la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;

c) valorizzare i princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;

d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;

e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire

il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonchè forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera *b)*, 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) prevedere una disciplina di princìpi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;

i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;

l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;

m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonchè, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonchè le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;

n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;

o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;

p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;

q) rispettare i princìpi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta

del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

Art. 4.

(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali)

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, stabilisce i princìpi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regola-

mentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

Art. 5.

(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 6.

(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, in-

tese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare princìpi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni

competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

Art. 7.

(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative)

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo princìpi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora

ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

5. Nell'adozione dei decreti si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo *status* dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con

oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.

Art. 8.

(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo

1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 9.

(Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale)

1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – *1.* La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.

4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione».

2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

«La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati».

3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione».

4. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – *1.* Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione».

5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.

6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di

pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

Art. 10

(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie)

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:

a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;

b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;

c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;

e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;

g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli *standard* e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato; si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere *e)*, *f)* e *g)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segre-

tari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera *d)* del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.

6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.

7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».

9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga"»;

b) i commi secondo e terzo sono abrogati;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promulgazione delle leggi regionali».

10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

Art. 11.

(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.

3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1545):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro senza portafoglio per gli affari regionali (LA LOGGIA) il 26 giugno 2002.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari regionali), in sede referente, il 9 luglio 2002 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 24, 30 luglio 2002; 25 settembre 2002; 2, 3, 22, 24 ottobre 2002; 5, 7 e 12 novembre 2002.

Relazione scritta annunciata il 20 novembre 2002 (atto n. 1545/A - relatore sen.ri PASTORE e MAGNALBÒ).

Esaminato in aula il 22 gennaio 2003 e approvato il 23 gennaio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3590):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 gennaio 2003 con pareri delle commissioni II, III, V, XI, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione l'11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, e 27 febbraio 2003; 5, 6, 13, 18 e 20 marzo 2003.

Relazione scritta presentata il 20 marzo 2003 (atto n. 3590/*A* - relatore on. CRISTALDI).

Esaminato in aula il 24, 27 marzo 2003; 16, 28 aprile 2003 e approvato con modificazioni il 29 aprile 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 1545-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 maggio 2003 con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione l'8, 13, 14 e 15 maggio 2003.

Esaminato in aula il 15 maggio 2003 e approvato il 27 maggio 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si reputa opportuno riportare l'intero testo degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, così come modificati dalla legge cost., 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248:

«Art. 114. — La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.».

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;

ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

«Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

— Il testo degli articoli 10 e 11 della Costituzione è il seguente:

«Art. 10 — 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.».

«Art. 11. — 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e all'art. 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.».

— Il testo dell'art. 51 della Costituzione è il seguente:

«Art. 51. — Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.».

Con legge costituzionale in corso di promulgazione, alla fine del primo comma dell'art. 51 è stato aggiunto il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Il testo dell'art. 141, commi 2 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, S.O., è il seguente:

«2. Nella ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

(Omissis).

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'art. 2, comma 1, ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.».

— Il testo dell'art. 193, comma 4, del sopracitato decreto legislativo n. 267/2000, è il seguente:

«4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.».

— Il testo dell'art. 243, comma 6, lettera *b)*, del sopracitato decreto legislativo n. 267/2000, è il seguente:

«6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2:

a) (Omissis);

b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.».

— Il testo dell'art. 247 del sopracitato decreto legislativo n. 267/2000, è il seguente:

«Art. 247 *(Omissione della deliberazione di dissesto).* — 1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141.».

— Il testo dell'art. 251 del sopracitato decreto legislativo n. 267/2000, è il seguente:

«Art. 251 *(Attivazione delle entrate proprie).* — 1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonchè i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'art. 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme

vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.».

— Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, S.O., è il seguente:

«Art. 3 *(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche).* — 1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:

a) (Omissis),

b) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera *a)*, i princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'art. 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'art. 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

— Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233, è il seguente:

«4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i disegni di legge collegati, di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 1-*bis*, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere *e)* e *f)* del precedente comma 2.».

— Il testo dell'art. 119 della Costituzione, così come modificato dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, già citata nelle note all'art. 1, è il seguente:

«Art. 119. — I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria d'entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, è il seguente:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».

— Per la legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 3, comma 4, vedi note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 119 della Costituzione, vedi note all'art. 2.

— Il testo degli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10, 11, ed 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O., è il seguente:

«Art. 3 *(Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo).* — 1. Ciascuna regione, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai princìpi stabiliti dall'art. 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai princìpi di cui all'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale

indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.

3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.

7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.».

«Art. 7 *(Attribuzione delle risorse).*

(Omissis).

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario *ad acta*».

«Art. 8 *(Regime fiscale del trasferimento dei beni)*. — 1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385, recante: «Norme di attuazione dell'art. 7, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977.

— Per il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vedi note all'art. 2.

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, recante: «Istituzione di una quarta e quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1962.

«Art. 12 *(Nomine a referendario)*. — Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di «ottimo». I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali.

Per quanto altro attiene alle modalità del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo art. 44, le norme vigenti.

Alla lettera *a)* dell'art. 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole «della regia università di Roma».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 120 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001, è il seguente:

«Art. 120. — La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di forme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.».

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997, è il seguente:

«Art. 3 *(Intese)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

— Il testo dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997, S.O., è il seguente:

«Art. 8. — 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e con la Comunità economica europea», nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;

c) l'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;

d) l'art. 13, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;

e) l'art. 1, comma 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera *a)* del primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.».

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, già citato nelle note all'art. 7, è il seguente:

«Art. 4 *(Indirizzo e coordinamento)*. — 1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

Note all'art. 9:

— Il testo degli articoli 123 e 127 della Costituzione, così come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001, è il seguente:

«Art. 123. — Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di Governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.».

«Art. 127. — Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.».

— Il testo degli articoli 25, 31, 39, 40, 41 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante: «Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1953, è il seguente:

«Art. 25. — Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, quando occorra, nel «Bollettino Ufficiale» delle Regioni interessate.

Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art. 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella Cancelleria e presentare le loro deduzioni.

Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.».

«Art. 31. — La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale.

La questione è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale.

Il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.».

— Si riporta il testo dall'art. 32 della citata legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 32. — La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.

La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.».

— Si riporta il testo dall'art. 33 della citata legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 33. — La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione può essere, a norma *dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione,* promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.

La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui si impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.».

«Art. 39. — Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad un'altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso la Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato.

Il termine per produrre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.

Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa.

Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.».

«Art. 40. — L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero fra Regioni può essere in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.».

«Art. 41. — Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto applicabili.».

«Art. 42. — Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Province della Regione Trentino-Alto Adige.».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, S.O., come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 11 *(L'ufficio territoriale del Governno).* — 1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del Governo.

2. Gli uffici territoriali del Governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

3. *(Comma abrogato).*

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità del titolare dell'ufficio territoriale del Governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del Governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del Governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare la specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali; non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il titolare dell'ufficio territoriale del Governo è coadiuvato da una Conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare dell'ufficio territoriale di Governo nel capoluogo della regione è coadiuvato da una Conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato.».

— Il testo dell'art. 118 della Costituzione è riportato nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 120 della Costituzione è riportato nelle note all'art. 8.

— Il testo degli articoli 123 e 127 della Costituzione è riportato nelle note all'art. 9.

— Il testo dell'art. 134 della Costituzione è il seguente:

«Art. 134. — La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.».

— Il testo dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, già citato nelle note all'art. 8, è il seguente:

«5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, già citato nelle note all'art. 7, è il seguente:

«Art. 6 *(Coordinamento delle informazioni)*. — 1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, recante: «Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2001, è il seguente:

«Art. 1 *(Compiti dell'Ufficio territoriale del Governo)*. — 1. L'Ufficio territoriale del Governo, di seguito abbreviato in Ufficio del Governo, è la struttura del Governo sul territorio a competenza generale e fa parte della organizzazione periferica del Ministero dell'interno dal quale dipende.

2. L'Ufficio del Governo assicura:

a) il supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza generale del Governo, di coordinamento delle pubbliche amministrazioni statali sul territorio e nell'espletamento dei compiti di collaborazione a favore delle regioni e degli enti locali interessati;

b) il supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza nonché nell'espletamento dei compiti in materia di difesa civile e protezione civile;

c) il supporto al prefetto del capoluogo regionale nell'esercizio delle funzioni di commissario del Governo in posizione di dipendenza funzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) l'esercizio a livello regionale o provinciale di funzioni e compiti del Ministero dell'interno;

e) l'esercizio a livello periferico delle funzioni e dei compiti, non affidati ad agenzie dei Ministeri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avvalendosi del personale assegnato dalle rispettive amministrazioni;

f) l'esercizio a livello periferico delle funzioni per le quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le Agenzie per le normative e i controlli tecnici e per la proprietà industriale ritengono di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, degli Uffici del Governo;

g) l'esercizio a livello periferico delle funzioni per le quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono l'avvalimento, da parte delle altre amministrazioni dello Stato, degli Uffici del Governo.

3. L'Ufficio del Governo mantiene tutte le funzioni di competenza delle prefetture. Assicura l'esercizio da parte del Prefetto di ogni altro compito che gli è affidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la funzione pubblica e dagli altri Ministri, sentito il Ministro dell'interno, e svolge tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente attribuite ad altri uffici. Assicura, inoltre, l'esercizio da parte del prefetto dei necessari rapporti funzionali con i dirigenti preposti alle strutture di primo livello degli altri Ministeri.».

— Il testo dell'art. 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1998», è il seguente:

«9. Il Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando i criteri di cui al presente articolo, predispone una ulteriore graduatoria dei funzionari non utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di uno dei posti scelti e di coloro che non abbiano accettato il trasferimento. Sulla base di tale graduatoria sono d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio il funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che si trovino nell'ambito della regione, quindi in quelle limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le amministrazioni statali e per gli uffici territoriali del Governo. In mancanza di posti disponibili il trasferimento può temporaneamente avvenire anche in soprannumero. Entro un biennio dall'assegnazione, il personale in soprannumero è ricollocato presso altre amministrazioni pubbliche, prioritariamente presso quelle per le quali aveva fatto richiesta, laddove si verifichino delle vacanze.».

— Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 2 giugno 2000, S.O.

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, S.O., è il seguente:

«Art. 4 *(Rapporti con il sistema delle autonomie)*. — 1. Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali.

2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-città e *autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.*».

— Si riporta il testo dall'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 11 *(Promulgazione delle leggi regionali)*. — *Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: «Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga.*

(Comma abrogato).

(Comma abrogato).

Al testo segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (indicazione della Regione)".

Le leggi regionali sono riprodotte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è il seguente:

«Art. 10. — 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.».

03G0148

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2003.

Trasformazione dell'Erbario tropicale di Firenze in struttura scientifica dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11 e 14;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera *b)* e 4;

Considerati i risultati dell'istruttoria svolta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Acquisito l'assenso dell'Università degli studi di Firenze, interpellata ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;

Decreta:

Art. 1.

L'Erbario tropicale di Firenze è trasformato in struttura scientifica dell'Università di Firenze ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b),* e dell'art. 4 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Roma, 14 marzo 2003

p. *Il Presidente:* MAZZELLA

03A06772

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 2003.

Emissione di una diciassettesima tranche di certificati di credito del Tesoro poliennali, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006, da destinare ad operazioni di concambio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico, ed, in particolare, il comma 2, il quale prevede che il Ministro medesimo può procedere, con propri decreti, ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il comma 3 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 maggio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 37.755 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 26 marzo, 23 aprile, 25 maggio, 25 giugno, 27 luglio, 6 agosto, 22 settembre e 26 ottobre 1999 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006 (codice IT0001321774), fino all'importo massimo di nominali 3.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi, riservata agli operatori specialisti di cui all'art. 3 del presente decreto, e da regolarsi attraverso i titoli di cui al successivo art. 2, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente decreto.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 1999.

Le prime otto cedole dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori specialisti, del seguente «titolo di scambio»:

BTP 5,25% 15 ottobre 2000/2003 (codice IT0003023550).

Il prezzo di scambio del suddetto titolo sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

La provvigione di collocamento prevista dall'art. 8 del citato decreto ministeriale 26 marzo 1999 non verrà corrisposta.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a € 500.000 di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 26 maggio 2003, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 7.

Il dipartimento del Tesoro è autorizzato ad escludere le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Tale esclusione verrà esercitata per il tramite dell'ufficiale rogante unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.

L'importo nominale di titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione dell'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7, per il rapporto di scambio.

Il rapporto di scambio è pari al rapporto tra il prezzo dei titoli aggiudicati in asta ed il prezzo del titolo offerto in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di € 1.000, verrà arrotondato per difetto.

Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite relative ai titoli di scambio da regolare nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 maggio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 89 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica le relative partite nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il 29 maggio 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo ai certificati sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 11.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al dipartimento del Tesoro - Direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 12.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A06965

DECRETO 30 maggio 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativo all'emissione del 30 maggio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 22 maggio 2003 che ha disposto per il 30 maggio 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 2003;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 98,954.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 81.351.682,54 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 28 novembre 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,076 ed a 98,463.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A07134

DECRETO 6 giugno 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 giugno 2003 è pari a 58.499 milioni di euro;

Decreta:

Per il 16 giugno 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni con scadenza il 15 settembre 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 giugno 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

p. *Il direttore generale:* ZODDA

03A07132

DECRETO 6 giugno 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 giugno 2003 è pari a 58.499 milioni di euro;

Decreta:

Per il 16 giugno 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 giugno 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 giugno 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

p. *Il direttore generale:* ZODDA

03A07133

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 marzo 2003.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle quote dei limiti quindicennali di cui all'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, e dall'art. 145, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il comma 1 dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che, al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, prevede che il Ministro dei lavori pubblici promuova un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso dello Stato finalizzato, tra l'altro, a rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli;

Visto il comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 21/2001 che autorizza tra l'altro il limite di impegno quindicennale di lire 70 miliardi pari ad euro 36.151.983,00 quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1;

Visto l'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi pari ad euro 41.316.552,00 per l'attuazione delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'art. 2, comma 63, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1752 del 28 dicembre 2001, registrato alla

Corte dei conti il 21 gennaio 2002, registro n. 1, foglio n. 51, con il quale, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, è stata adottata la nuova organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed istituita la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative presso il Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia residenziale;

Visto il decreto ministeriale n. 2523 del 27 dicembre 2001, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 200, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2002, n. 162, con il quale una quota pari ad euro 25.822.845,00 del limite quindicennale di euro 36.151.983,00 previsto dal citato art. 3, comma 2, della legge n. 21/2001 ed una quota pari ad euro 20.658.276,00 del limite quindicennale di euro 41.316.552,00 previsto dal menzionato art. 145, comma 33, della legge n. 388/2000 — entrambi da attualizzare secondo le modalità fissate dalla convenzione con l'istituto finanziatore — sono state destinate al finanziamento di un programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto» finalizzato ad ovviare ed alleviare le più manifeste condizioni di disagio abitativo;

Visto l'art. 3 del citato decreto ministeriale n. 2523/2001 che ha previsto l'emanazione di un decreto ministeriale per la ripartizione delle menzionate risorse sulla base della media dei parametri di ripartizione dell'edilizia sovvenzionata ed agevolata fissati per ciascuna regione dalle tabelle *A* e *C* della delibera CIPE 22 dicembre 1998;

Considerata l'urgenza di provvedere alla prevista ripartizione delle risorse secondo il disposto dell'art. 3 dello stesso decreto ministeriale n. 2523/2001;

Decreta:

Art. 1.

Per effetto di quanto citato in premesse per le finalità previste dal decreto ministeriale n. 2523 del 27 dicembre 2001 è disposta la seguente ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle quote dei limiti quindicennali stanziati dall'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, e dall'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

N.	Regioni	Parametri	Legge n. 21/2001	Legge n. 388/2000
1	Piemonte	8,69030	2.244.082,70	1.795.266,16
2	Valle D'Aosta	0,17870	46.145,42	36.916,34
3	Lombardia	14,50730	3.746.197,59	2.996.958,08
4	P.A. Trento	1,42500	367.975,54	294.380,43
5	P.A. Bolzano	1,61000	415.747,80	332.598,24
6	Veneto	6,01570	1.553.424,89	1.242.739,91
7	Friuli V.G.	2,10540	543.674,18	434.939,34
8	Liguria	3,40460	879.164,58	703.331,67
9	Emilia-Romagna	5,93740	1.533.205,60	1.226.564,48
10	Toscana	5,77745	1.491.901,96	1.193.521,57
11	Umbria	1,44755	373.798,59	299.038,87
12	Marche	1,89960	490.530,76	392.424,61
13	Lazio	10,20810	2.636.021,84	2.108.817,47
14	Abruzzo	2,47765	639.799,72	511.839,78
15	Molise	0,54735	141.341,34	113.073,07
16	Campania	10,89455	2.813.282,77	2.250.626,21
17	Puglia	6,60635	1.705.947,52	1.364.758,02
18	Basilicata	0,95500	246.608,17	197.286,54
19	Calabria	4,41270	1.139.484,68	911.587,74
20	Sicilia	7,36575	1.902.046,21	1.521.636,96
21	Sardegna	3,53355	912.463,14	729.970,51
	TOTALE . . .	100,00000	25.822.845,00	20.658.276,00

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2003

p. *Il Ministro:* MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 279

03A07070

DECRETO 30 aprile 2003.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 10, della legge 18 giugno 1998, n. 194, in favore della regione Sicilia quale concorso dello Stato per l'incremento del parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 10 della stessa legge n. 194/1998, che autorizza la regione Sicilia a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie al fine di incrementare il parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di L. 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2012;

Visto il decreto dirigenziale n. 012/TPL del 30 novembre 2000, con il quale è stata impegnata la somma di L. 461.538.462 per l'anno 2000 e fino all'anno 2012;

Vista la direttiva n. 7 del 2 gennaio 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2003, al capo del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere per il corrente anno al pagamento della somma di € 238.364,72;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di € 238.364,72 per l'anno finanziario 2003 a favore della regione Sicilia sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici».

Il relativo importo è da versare sul c/c che la regione Sicilia intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato, il cui numero è 0022721.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2003

Il capo del Dipartimento: FUMERO

03A06962

DECRETO 30 aprile 2003.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per l'acquisto e sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158, del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il medesimo art. 2, comma 6, in base al quale una quota non inferiore al cinque per cento dei contributi assegnati in base al predetto comma 5 deve essere utilizzata dalle regioni per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale;

Visto l'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 1, di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2002, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 6, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 144, comma 1, della legge n. 388/2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 30/TPL dell'8 maggio 2002, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 15.493.706,97 pari a lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e fino all'anno 2016;

Vista la direttiva n. 7 del 2 gennaio 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2003, al capo del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 15.493.706,97 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato nella colonna n. 4 della tabella allegata al citato decreto interministeriale n. 016/TPL/2001;

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse si autorizza il pagamento della somma di € 15.493.706,97, per l'anno finanziario 2003, sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Quote competenza 2003	C/C n.
Abruzzo	514.546,01	31195
Basilicata	446.993,45	31649
Calabria	534.532,89	31789
Campania	1.730.027,32	31409
Emilia-Romagna	1.063.178,17	30864
Lazio	2.146.962,97	31183
Liguria	776.389,66	32211
Lombardia	2.330.718,34	30268
Marche	542.899,49	31118
Molise	258.899,84	31207
Piemonte	1.327.810,69	31930
Puglia	1.025.063,65	31601
Toscana	1.189.142,01	30938
Umbria	355.270,70	31068
Veneto	1.251.271,78	30522
TOTALE . . .	15.493.706,97	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2003

Il capo del Dipartimento: FUMERO

03A06964

DECRETO 6 maggio 2003.

Autorizzazione al pagamento delle quote relative all'anno finanziario 2003 alle regioni a statuto speciale e alla provincia autonoma di Trento, per interventi nel settore del trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, della legge suindicata, il quale prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000;

Tenuto conto che, in base alla norma citata, il finanziamento quindicennale è stato ripartito tra le regioni e le province indicate, secondo un piano adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 014/TPL del 20 marzo 2001, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Visto il decreto dirigenziale n. 015/TPL del 3 aprile 2001, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di lire 20 miliardi, sul capitolo 7056, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2015;

Vista la direttiva n. 7 del 2 gennaio 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2003, al capo del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 10.329.138 a favore delle regioni a statuto speciale e della provincia autonoma di Trento, così come indicato nel precitato piano di ripartizione;

Decreta:

Si autorizza il pagamento della somma di € 10.329.138, per l'anno finanziario 2003, sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto ministeriale n. 014/TPL del 20 marzo 2001.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni ente intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuno di essi:

Enti	Quote competenza 2003	C/C n.
Friuli-V. Giulia	1.691.293,05	c/c 22714
Sardegna	2.129.455,09	c/c 22709
Sicilia	5.112.716,72	c/c 22721
Valle d'Aosta	636.584,77	c/c 22719
Prov. aut. Trento	759.088,35	c/c 22715
TOTALE . . .	10.329.137,98	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2003

Il capo del Dipartimento: FUMERO

03A06963

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Allevatori Jonici - Società cooperativa a r.l.», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Allevatori Jonici - Società cooperativa a r.l.», con sede in Taranto, costituita in data 13 maggio 1976 con atto a rogito del notaio avv. Luigi Morciano, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Francesco Castelli, nato a Taranto l'11 novembre 1960, con studio in Taranto, via Santa Lucia n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06928

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «CO.S.MA. Sarda società cooperativa a responsabilità limitata (Cooperativa di servizi e manutenzioni sarda)», in Sorso e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la relazione del commissario governativo;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.S.MA. Sarda società cooperativa a responsabilità limitata (Cooperativa di servizi e manutenzioni sarda)», con sede in Sorso (Sassari), costituita in data 27 aprile 1987 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Lojacono n. REA 87910, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Ettore Tanferna, nato a Sassari l'11 luglio 1966, con studio in Sassari, via Nizza n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06929

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Vina del Mar soc. coop. a r.l.», in Alghero e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Vina del Mar soc. coop. a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita in data 12 maggio 1970 con atto a rogito del notaio dott. Luigi Enrico De Rosa n. REA 63519, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Ettore Tanferna, nato a Sassari l'11 luglio 1966, con studio in Sassari, via Nizza n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06930

DECRETO 9 maggio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Montevergine», in Rotondi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1992 con il quale la società cooperativa edilizia «Montevergine», con sede in Rotondi (Avellino) è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Umberto De Falco;

Vista la mancata ottemperenza da parte del rag. Umberto De Falco, alle reiterate richieste di fornire alla Autorità di vigilanza le notizie relative alla procedura;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Fantone, con studio in Roma Lido, piazza Giuliano della Rovere n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Montevergine», con sede in Rotondi (Avelllino), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 5 maggio 1992, in sostituzione del rag. Umberto De Falco, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06931

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Jonica Expo piccola società cooperativa a r.l.», in Massafra e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Jonica Expo piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Massafra (Taranto), costituita in data 16 ottobre 1997 con atto a rogito del notaio dott. Cioffi Giuseppe, n. REA 127674, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Pietro Vito Chianura, nato a Taranto il 7 gennaio 1963, con studio in Manduria (Taranto), via Santa Lucia n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06934

DECRETO 9 maggio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Casa Allume - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Allumiere, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1999 con il quale il dott. Paolo Piccirilli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Casa Allume - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Allumiere (Roma), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Alessandro Praticò, nato a Roma il 19 luglio 1968, ivi domiciliato in via S. Carmignano n. 9, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Paolo Piccirilli, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06882

DECRETO 9 maggio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa edilizia La Fausta - Società a r.l.», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1997 con il quale il dott. Giuseppe Gismondi è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa edilizia La Fausta - Società a r.l.», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Angela Sacerdote, nata a Roma il 24 luglio 1973, ivi domiciliata in viale Cortina d'Ampezzo n. 79, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giuseppe Gismondi, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06883

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 maggio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Gammakine».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che la specialità medicinale, indicata nella parte dispositiva del presente decreto, risulta autorizzata da questa amministrazione all'immissione in commercio;

Vista la comunicazione del 4 aprile 2003 della ditta Dompè Biotec S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Dompè Biotec S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale GAMMAKINE, confezione 6 flaconi 0,5 ml 100 mcg, A.I.C. n. 028805 012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06868

DECRETO 27 maggio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Pnu-Imune 23».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che la specialità medicinale, indicata nella parte dispositiva del presente decreto, risulta autorizzata da questa amministrazione all'immissione in commercio;

Vista la comunicazione del 25 marzo 2003 della ditta Wyeth Lederle S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Wyeth Lederle S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale PNU-IMUNE 23, confezione «575 mg /0,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa, A.I.C. n. 029547 015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06869

DECRETO 27 maggio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Neurobiol C.M.».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che la specialità medicinale, indicata nella parte dispositiva del presente decreto, risulta autorizzata da questa amministrazione all'immissione in commercio;

Vista la comunicazione del 24 marzo 2003 della ditta Teofarma S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Teofarma S.r.l., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale NEUROBIOL C.M, confezione «50 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone da 200 g, A.I.C. n. 026135/069.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06870

DECRETO 27 maggio 2003.

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico della specialità medicinale «Nebul Antitarmico».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 14 maggio 1997 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Libco di Milano, a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Nebul Antitarmico» - registrazione n. 9221;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 15 gennaio 2003;

Vista la nota n. 800.5/R.P.1065/2577 datata 27 febbraio 2003 con la quale questa Amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Libco S.r.l.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico NEBUL ANTITARMICO - registrazione n. 9221, ditta Libco S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06885

DECRETO 27 maggio 2003.

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico della specialità medicinale «Nebul P/5».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 14 maggio 1997 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Libco di Milano, a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Nebul P/5» - registrazione n. 9231;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 15 gennaio 2003;

Vista la nota n. 800.5/R.P.1065/2575 datata 27 febbraio 2003 con la quale questa Amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Libco S.r.l.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico NEBUL 5/P - registrazione n. 9231, ditta Libco S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06886

DECRETO 27 maggio 2003.

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico della specialità medicinale «Nebulin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 14 maggio 1997 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Libco di Milano, a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Nebulin» - registrazione n. 9253;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 15 gennaio 2003;

Vista la nota n. 800.5/R.P.1065/2572 datata 27 febbraio 2003 con la quale questa Amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Libco S.r.l.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico NEBULIN - registrazione n. 9253, ditta Libco S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06887

DECRETO 27 maggio 2003.

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico della specialità medicinale «Derattizzante CB».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 29 gennaio 1964 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Libco di Milano, a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Derattizzante CB» - registrazione n. 4093;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 21 gennaio 2003;

Vista la nota n. 800.5/R.P.1065/2580 datata 27 febbraio 2003 con la quale questa Amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Libco S.r.l.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico DERATTIZZANTE CB - registrazione n. 4093, ditta Libco S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06888

DECRETO 27 maggio 2003.

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico della specialità medicinale «Incosil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 14 maggio 1997 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Libco di Milano, a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Incosil» - registrazione n. 9001;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 15 gennaio 2003;

Vista la nota n. 800.5/R.P.1065/2578 datata 27 febbraio 2003 con la quale questa Amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Libco S.r.l.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico INCOSIL - registrazione n. 9001, ditta Libco S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06889

DECRETO 27 maggio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che le specialità medicinali, indicate nella parte dispositiva del presente decreto, risultano autorizzate da questa Amministrazione all'immissione in commercio;

Viste le comunicazioni del 14 aprile 2003 della ditta Chiesi farmaceutici S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, di cui è titolare la ditta Chiesi farmaceutici S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale	Confezione	n. A.I.C.
Clenil jet	«50 MCG soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione con erogatore jet per 200 inalazioni	028825 026
Calcio	«1 g» 30 compresse effervescenti	033389 014

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06890

DECRETO 27 maggio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tandem».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D31 del 6 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Novartis Farma S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. 800.5/S.L.488-99/D31 del 6 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

TANDEM 5 mg + 10 mg capsule rigide 28 capsule rigide - A.I.C. n. 029475011 - Ditta Novartis Farma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06916

DECRETO 27 maggio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sifitrim».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta S.I.F.I. S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

SIFITRIM:

collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 020654024;

unguento oftalmico 1 tubo da 4 g - A.I.C. n. 020654036,

ditta S.I.F.I. S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06917

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 maggio 2003.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Verona.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, relativo all'attuazione delle deleghe conferiti al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge n. 153 del 30 aprile 1969 e concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto, in particolare, l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica sopra menzionato, relativo all'istituzione — in ogni provincia — di un Comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto n. 11/2002 del 17 maggio 2002 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S.;

Preso atto che l'Unione provinciale CIDA con nota del 12 maggio 2003 ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante nell'ambito dell'organismo di cui trattasi, sig.ra Maria Pastorello con il sig. Allegri Giuliano;

Decreta:

Il sig. Allegri Giuliano è nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S., in rappresentanza dei lavoratori, con effetto dalla data del presente provvedimento, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Il presente decreto ha decorrenza immediata.

Il direttore: FESTA

03A06773

DECRETO 22 maggio 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della «Società cooperativa edilizia La Baita a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 27 novembre 2002 a carico della «Società cooperativa edilizia La Baita a r.l.», in liquidazione dal 29 novembre 1996, dal quale risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 19 marzo 2003;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 12 febbraio 2003 al liquidatore ed al presidente del collegio sindacale di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna né il liquidatore, né il presidente del collegio sindacale ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della «Società cooperativa edilizia La Baita a r.l.», con sede legale in Torino, corso Re Umberto n. 63, del sig. Bianciotto Oreste, nominato con assemblea straordinaria del 29 novembre 1996, e la sua sostituzione con il dott. Quaccia Dario, nato ad Ivrea (Torino) il 18 novembre 1960, con studio in Ivrea (Torino), via A. De Gasperi n. 4.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 22 maggio 2003

Il direttore: PIRONE

03A06893

DECRETO 22 maggio 2003.

Sostituzione di un membro del comitato I.N.P.S. di L'Aquila in rappresentanza della categoria degli agricoltori.

IL DIRETTORE REGGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto il decreto del direttore reggente della direzione provinciale dei lavoro di L'Aquila n. 812 dell'11 luglio 2002 con il quale è stato costituito, ai sensi degli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 il comitato provinciale I.N.P.S. L'Aquila;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto che, in rappresentanza della categoria degil agricoltori, nomina la sig.ra Mazzei Ornella, designata dall'organizzazione sindacale U.P.A. - Confagricoltura;

Vista la nota del 19 maggio 2003 con la quale l'organizzazione sindacale U.P.A. - Confagricoltura comunica di aver designato la sig.ra Polidoro Sonia Maria in sostituzione della sig.ra Mazzei Ornella;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione, non ravvisando alcun motivo ostativo;

Decreta:

La sig.ra Polidoro Sonia Maria, nata a Ortona il 16 febbraio 1968 e residente a L'Aquila in via Monte Camicia n. 3/c, è nominato membro del comitato I.N.P.S. di L'Aquila di cui agli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 in seno la speciale commissione dei coltivatori diretti mezzadri e coloni in rappresentanza della categoria degli agricoltori, in sostituzione della sig.ra Mazzei Ornella.

II presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per consentirne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila 22 maggio 2003

Il direttore reggente: CELESTINI

03A06867

DECRETO 22 maggio 2003.

Sostituzione di un membro del comitato I.N.P.S. di L'Aquila in rappresentanza della categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE REGGENTE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto il decreto del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di L'Aquila n. 812 dell'11 luglio 2002 con il quale è stato costituito, ai sensi degli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila;

Visto in particolare l'art. 1 del predetto che, in rappresentanza della categoria dei datori di lavoro, nomina il dott. Fabrizi Stefano, designato dall'organizzazione sindacale U.P.A. - Confagricoltura;

Vista la nota del 19 maggio 2003 con la quale l'organizzazione sindacale U.P.A. - Confagricoltura comunica di aver designato il dott. Spinosa Fabio in sostituzione del dott. Fabrizi Stefano;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione, non ravvisando alcun motivo ostativo;

Decreta:

Il dott. Spinosa Fabio, nato a Sulmona il 9 ottobre 1967 e residente a Sulmona in via San Polo n. 8, è nominato membro del comitato I.N.P.S. di L'Aquila di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in rappresentanza della categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro in sostituzione del dott. Fabrizi Stefano.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per consentirne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 22 maggio 2003

Il direttore reggente: CELESTINI

03A06867-bis

DECRETO 26 maggio 2003.

Ricostituzione presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Siena della commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (C.I.S.O.A.).

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SIENA

Visti:

l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

il decreto n. 643 del 26 aprile 1995 del direttore dell'U.P.L.M.O. di Siena, concernente l'aggiornamento della composizione della commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena, e successive modificazioni;

la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che è necessario:

ricostituire la predetta commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena, al fine di superare i problemi di carenze funzionali della stessa connessi alla frequente assenza alle riunioni da parte di diversi componenti ed, al contempo, adeguare la composizione di tale commissione sulla base dell'attuale grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali del settore agricolo;

stabilire un termine di durata in carica dei componenti della predetta commissione, pur non previsto dalla norma, al fine di assicurare in futuro a tale organo funzionalità e composizione adeguata all'effettivo grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali in esso rappresentate;

Ritenuto:

di dover provvedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

a tal fine, di dover procedere alla richiesta di designazioni dei componenti effettivi e supplenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative, nel settore agricolo, sul piano provinciale;

che tali organizzazioni risultano essere:

in rappresentanza dei lavoratori:

la FLAI - CGIL;

la FAI - CISL;

la UILA;

in rappresentanza del datori di lavoro:

l'Unione provinciale agricoltori;

la Federazione provinciale coltivatori diretti;

la Confederazione italiana agricoltori;

a dette organizzazioni sono state richieste le designazioni dei propri rappresentanti in seno alla commissione;

sono state ugualmente richieste al Ministero delle politiche agricole e forestali e all'I.N.P.S., le designazioni dei rispettivi rappresentanti;

Ritenuto inoltre:

che il termine di durata di validità della commissione, pur non previsto dalla norma, può fondatamente essere fissato in un quadriennio, in analogia con quanto indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale con riferimento al rinnovo degli organi dell'I.N.P.S. di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

che la competenza è propria;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette, dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dall'I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Siena, la commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, prevista dall'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 2.

La predetta commissione è così composta:

direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Siena - Presidente dott.ssa Maria Aquino, D.P.L. di Siena - Presidente supplente.

In rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali:

dott.ssa Marinella Ariotti - componente effettivo;

sig.ra Maria Pia Norcia - componente supplente.

In rappresentanza dell'I.N.P.S.:

dott.ssa Antonina Sucato - componente effettivo;

dott. Francesco Pappacena - componente supplente.

In rappresentanza dei lavoratori:

sig. Claudio Franci - FLAI - CGIL - componente effettivo;

sig. Mauro Donatelli - FLAI - CGIL - componente supplente;

sig. Iose Coppi - FAI - CISL - componente effettivo;

sig.ra Daniela Cherubini - FAI - CISL - componente supplente;

sig. Andrea Berni - UILA - componente effettivo;

sig. Gaetano Pedichini - UILA - componente supplente.

In rappresentanza dei datori di lavoro:

sig.na Cristina Borgogni - Unione provinciale agricoltori - componente effettivo;

sig. Gianluca Cavicchioli - Unione provinciale agricoltori - componente supplente;

sig. Mirco Morrocchi - Confederazione italiana agricoltori - componente effettivo;

sig. Enrico Giannini - Confederazione italiana agricoltori - componente supplente;

sig. Gian Luca Montesi - Federazione provinciale coltivatori diretti - componente effettivo;

sig.na Cristina Pepi - Federazione provinciale coltivatori diretti - componente supplente.

Art. 3.

La commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, come sopra ricostituita, dura in carica quattro anni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Siena, 26 maggio 2003

Il direttore provinciale: BERLOCO

03A06891

DECRETO 27 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Castelmainardi», in Filadelfia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di mancata revisione redatto in data 22 agosto 2002 dagli ispettori Calidona Davide e Zinnà Saverio;

Vista la nota n. 1459468 del 24 ottobre 2002 della Divisione IV in cui si ravvisano i presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore; preso atto della nota n. 1.444.666/P del 6 febbraio 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione - II Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Castelmainardi», con sede in Filadelfia (Vibo Valentia), corso Ita-

lia, 53, costituita per rogito del notaio Antonio Ruscio in Lamezia Terme repertorio n. 13546 in data 28 aprile 1989, posizione B.U.S.C. n. 2675/241324, registro delle società n. 1978 del 25 maggio 1989 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 27 maggio 2003

Il direttore: TRAPUZZANO

03A06894

DECRETO 27 maggio 2003.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI POTENZA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, contenente miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto l'art. 14, primo comma, della citata legge che stabilisce che «il trattamento sostitutivo della retribuzione è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso»;

Visto il precedente decreto n. 11 del 26 marzo 2002, con il quale il dott. Lucente Pasquale è stato nominato membro supplente della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

Vista la nota del 13 maggio 2003, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale - SAP di Potenza ha chiesto di nominare la dott.ssa Autera Rosa Grazia quale membro supplente;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta di che trattasi;

Decreta:

La dott.ssa Autera Rosa Grazia è nominata «membro supplente» della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in sostituzione del dott. Lucente Pasquale.

Potenza, 27 maggio 2003

Il direttore provinciale: GRIPPA

03A06895

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 maggio 2003.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 2003.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di aprile 2003, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	5152,61
ALBANIA	Lek	47	ALL	139,179
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	84,3715
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	75,2581
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,91907
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,94172
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	4,06242
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	3,14408
ARMENIA	Dram	246	AMD	602,059
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,94172
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,78130
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	5323,47
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1,08476
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,408950
BANGLADESH	Taka	174	BDT	62,8618
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	2,15861
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2,16952
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1,08476
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	53,2572
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	2184,34
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	8,23506
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,47706
BRASILE	Real	234	BRL	3,38937
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,92770
BULGARIA	Lev	45	BGL	1947,33
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94733
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	1134,84
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	4160,05
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,58508
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	118,184
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,889472
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	31,6183

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	778,628
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	8,98181
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,586575
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	3226,78
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	439,890
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,38647
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1337,38
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	410,557
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,52962
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	24,9495
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,42555
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,91907
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	24,2492
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	6,29230
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	9,49165
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,98432
ERITREA	Nakfa	243	ERN	10,3594
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	9,02080
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,689020
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,15637
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	57,2264
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,788807
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	26,5542
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,31156
GHANA	Cedi	111	GHC	9309,84
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	59,4283
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	130,115
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,689020
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	192,783
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,768657
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,91907
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	8,59078
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	2139,74

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	194,207
HAITI	Gourde	151	HTG	43,8678
HONDURAS	Lempira	118	HNL	18,6803
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	8,46050
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	53,2572
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9552,75
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	8838,63
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,337356
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	83,3790
ISRAELE	Shekel	203	ILS	5,00425
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	62,8032
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	164,892
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	81,9221
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	49,4966
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,325982
LAOS	Kip	154	LAK	8204,87
LESOTHO	Loti	172	LSL	8,31923
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,628570
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1628,22
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	48,8142
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,30507
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45305
MACAO	Pataca	156	MOP	8,71431
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,4502
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6568,03
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	96,7976
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	4,12147
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	13,8307
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,423990
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,7168
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	285,671
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	29,4461
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	11,4881
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	15,7951
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1232,92
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	24937,8
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,72681
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	8,31923
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	82,2180

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	16,2784
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957
NIGERIA	Naira	81	NGN	140,602
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7,83173
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1,96996
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,417629
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	62,6651
PANAMA	Balboa	162	PAB	1,08476
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	4,07663
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	7439,17
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,75850
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4,29706
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,94852
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,689020
ROMANIA	Leu *	131	ROL	36569,2
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	33,8393
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	556,466
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	8,09522
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,41830
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,689020
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	9784,20
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	6,09418
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	2423,41
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,92816
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	45,5599
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	41,0383
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	232,3136
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2842,07
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	107,894
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,91907
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,91907
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,91907
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	1,08476
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	8,31923
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	285,508
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	2728,17
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,15412
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,49639
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	8,31923

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	3,34214
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	37,7217
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	1121,94
THAILANDIA	Baht	73	THB	46,5269
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2,43413
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad e Tobago	166	TTD	6,57509
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,43122
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1767550
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	5640,75
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	5,79392
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	2140,29
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	245,592
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	30,7234
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	1049,20
VANUATU	Vatu	208	VUV	140,734
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	1731,27
VIETNAM	Dong	145	VND	16771,1
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	193,091
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	5306,62
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	868,084

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2003

Il direttore centrale: BUSA

03A06932

PROVVEDIMENTO 22 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara nei giorni 6, 8, 13 e 15 maggio 2003, per la durata di apertura pomeridiana dalle ore 14,30 alle ore 15,30, fermo restando il regolare funzionamento e l'accesso al pubblico dalle ore 8 alle ore 12, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il P.R.A. di Ferrara, nei giorni 6, 8, 13, 15 maggio 2003, causa aggiornamento dei sistemi informatici, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi dalle ore 14,30 alle 15,30.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 22 maggio 2003

p. *Il direttore regionale:* MARCELLI

03A06799

PROVVEDIMENTO 26 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Decreta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli nel giorno 19 maggio 2003 per lo sciopero dei lavoratori pubblici indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con propria nota del 23 maggio 2003, prot. 24/AC, ha preso atto dell'accaduto ed ha chiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 19 maggio 2003, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli non ha aperto gli sportelli al pubblico a causa dell'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., come da comunicazione dello stesso prot. 1912 del 19 maggio 2003.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 26 maggio 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A06933

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 10 aprile 2003.

Approvazione definitiva della proposta di vincolo d'insieme e relativi criteri per l'ambito del complesso di Villa Scaldasole sito in comune di Turbigo ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I (obiettivo gestionale del PRS 10.1.3.2). (Deliberazione n. VII/12697).

LA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II sulla protezione delle bellezze naturali, e in particolare gli articoli 139, 140, 141;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/39 ora ricompresa nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la Commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali con verbale n. 1 del 27 marzo 2002, ha deliberato di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo alla provincia di Milano di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nel comune di Turbigo ricadente nell'ambito territoriale perimetrato come segue: mappali 29, 91, 92, 93, 170, 171, 173, 174, 225, 235, 265 del foglio 15 e mappali 36 e 37 del foglio 3 del catasto del comune di Turbigo e a partire dal limite est dei suddetti mappali 93 e 174 a proseguire fino al confine tra il comune di Turbigo e il comune di Castano Primo per una fascia della profondità di 100 metri lungo la banchina nord della s.s. 341;

Riconosciuto che l'ambito in cui si inserisce il complesso della Villa Scaldasole ha notevole interesse pubblico ed appare meritevole di tutela in quanto significativa sintesi paesaggistica fra il particolare assetto geomorfologico di questa propaggine del terrazzo fluviale, denominato «Belvedere» segnato dalle ripide scarpate morfologiche boscate che lo incorniciano, l'organizzazione agricola tradizionale dei campi e l'interessante nucleo storico della Cascina. Nel nucleo storico emerge l'edificio padronale, con la caratteristica torretta circolare che ne conclude il profilo superiore e ne accentua la percepibilità come elemento dominante, affacciato col fronte principale sul giardino e con quello secondario sullo spazio cortilizio delimitato dai due edifici accessori;

Questo piccolo nucleo costituisce di fatto il fulcro del sistema, lega tra loro ed organizza i diversi elementi: il giardino, i percorsi ed i campi. La sua collocazione in posizione dominante fa sì che sia percepibile da un vasto intorno e in particolare dal tracciato della strada statale n. 341 e che contribuisca a configurare un quadro paesistico di notevole valore ambientale e tradizionale, conservatosi pressoché inalterato nelle sue relazioni percettive e funzionali, all'interno di un contesto territoriale ormai segnato da irrimediabili trasformazioni e compromissioni;

Preso atto che nella medesima seduta la Commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali ha deliberato di approvare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1985, n. 5, i seguenti indirizzi e criteri per le future attività di trasformazione al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari del suddetto ambito:

per l'edificio padronale della Villa: sono da ammettere esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo.

per gli altri edifici del complesso rurale, da considerarsi quale nucleo storico di antica formazione: tutti gli interventi devono garantire il rispetto dell'impianto tipologico tradizionale;

sono da ammettere tutte le categorie di intervento di cui all'art. 31 della legge n. 457/1978 ad esclusione della ristrutturazione urbanistica;

per gli altri edifici esistenti: oltre agli interventi sull'esistente sono da ammettere eventuali ampliamenti concessi dalla normativa vigente da realizzarsi però in aderenza agli stessi e con altezza non superiore a quella degli edifici esistenti. Sono inoltre da ammettere eventuali nuovi corpi edilizi con altezza uguale o inferiore a 2,50 metri anche non realizzati in aderenza ai corpi esistenti;

per l'ambito rurale di pertinenza della Villa: è da prevedere la conservazione dei caratteri agricoli tradizionali con mantenimento della suddivisione dei campi, delle aree boscate e dei tracciati interpoderali e di accesso alla Villa;

per tutto l'ambito: sono da evitare le trasformazioni che possano impedire o ridurre la visione della Villa Scaldasole;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione in data 28 giugno 2002 del suddetto verbale n. 1 del 27 marzo 2002 all'albo pretorio, a cura del comune di Turbigo;

Considerato che a seguito di detta pubblicazione sono state presentate alla Giunta regionale due osservazioni da parte di GianAndrea Dell'Acqua (rispettivamente registrate con prot. reg.le n. Z1.2002.0045791 del 17 ottobre 2002 e prot. reg.le n. Z1.2003.0000650 dell'8 gennaio 2003);

Rilevato che la prima osservazione chiede di rivedere il perimetro del vincolo proposto al fine di stralciare dallo stesso i mappali 91, 92, 93, 170, 225, del foglio 15 del N.C.T. del comune di Turbigo, mantenendo eventualmente una limitata area di rispetto unicamente attorno al mappale 171;

Rilevato che la seconda osservazione chiede di rivedere i criteri che corredano il vincolo in relazione alla possibilità di modificare la destinazione d'uso di parte delle aree agricole e boschive identificate ai mappali 225 e 93 per le quali è indicato che: è da prevedere la conservazione dei caratteri agricoli tradizionali con mantenimento della suddivisione dei campi, delle aree boscate e dei tracciati interpoderali e di accesso alla Villa;

Considerato che l'oggetto della tutela non è la Villa in sè ma la Villa inserita nello specifico ambito paesaggistico e la percepibilità della stessa dalla viabilità pubblica;

Considerato che non è intendimento della Giunta regionale ostacolare le trasformazioni sull'intero ambito assoggettato a tutela;

Rilevato che l'ambito oggetto di tutela confina in parte a Nord ed ad Est con aree edificate oggetto di trasformazioni paesisticamente non controllate;

Ritenuto quindi che limitate edificazioni sulle aree marginali dell'ambito vincolato potrebbero contribuire al riordino dei rapporti fra contesto agricolo e aree urbanizzate liminari;

Considerato che a seguito dell'esame delle osservazioni suddette si ritiene di addivenire alle seguenti determinazioni:

a) è da respingere la prima osservazione presentata da GianAndrea Dell'Acqua in quanto la riduzione proposta dell'area assoggettata a tutela non consentirebbe di salvaguardare l'ambito paesistico nella sua complessità e organicità;

b) è da accogliere la seconda osservazione presentata da GianAndrea Dell'Acqua relativamente alla modifica degli indirizzi e criteri al fine di non ostacolare limitate edificazioni volte alla ridefinizione dei margini dell'ambito agricolo;

Considerato che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela paesistica da sottoporre alla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2002;

Dato atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di inserire nell'elenco relativo alla provincia di Milano di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre n. 490, titolo II, capo I e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali l'area ubicata nel comune di Turbigo così delimitata: mappali 29, 91, 92, 93, 170, 171, 173, 174, 225, 235, 265 del foglio 15 e mappali 36 e 37 del foglio 3 del catasto del comune di Turbigo e a partire dal limite est dei suddetti mappali 93 e 174 a proseguire fino al confine tra il comune di Turbigo e il comune di Castano Primo per una fascia della profondità di 100 metri lungo la banchina nord della s.s. 341.

2. Di considerare la planimetria riportante l'individuazione cartografica dell'area assoggettata a tutela paesistico-ambientale, quale parte integrante della presente deliberazione.

3. Di decidere in merito alle osservazioni presentate nel senso sopraindicato.

4. Di disporre che ogni intervento da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a tutela dovrà attenersi ai seguenti indirizzi e criteri di gestione delle future attività di trasformazione:

per l'edificio padronale della Villa sono da ammettere esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo;

per gli altri edifici del complesso rurale, da considerarsi quale nucleo storico di antica formazione: tutti gli interventi devono garantire il rispetto dell'impianto tipologico tradizionale; sono da ammettere tutte le categorie di intervento di cui all'art. 31 della legge n. 457/1978 ad esclusione della ristrutturazione urbanistica;

per gli altri edifici esistenti: oltre agli interventi sull'esistente sono da ammettere eventuali ampliamenti concessi dalla normativa vigente da realizzarsi però in aderenza agli stessi e con altezza non superiore a quella degli edifici esistenti. Sono inoltre da ammettere eventuali nuovi corpi edilizi con altezza uguale o inferiore a 2,50 metri anche non realizzati in aderenza ai corpi esistenti;

per l'ambito rurale di pertinenza della Villa è da prevedere: la conservazione degli elementi fondamentali del paesaggio agrario tradizionale ed in particolare il mantenimento della suddivisione dei campi, delle aree boscate e dei tracciati interpoderali e di accesso alla Villa, la conservazione di massima dei caratteri agricoli tradizionali dell'area con possibilità di limitate edificazioni nelle fasce di margine affacciate verso ambiti già edificati ed oggetto di trasformazione urbanistica, dette edificazioni dovranno comunque rispettare gli elementi del paesaggio agrario summenzionati ed essere finalizzate alla ridefinizione paesistica dei rapporti tra l'ambito agricolo tutelato e le aree urbanizzate contermini;

per tutto l'ambito sono da evitare le trasformazioni che possano impedire o ridurre la visione della Villa Scaldasole dalle strade e dai percorsi esistenti.

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel bollettino ufficiale della regione Lombardia.

6. Di inviare al sindaco del comune di Turbigo copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contenente la presente deliberazione affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale per un periodo di tre mesi. Il comune stesso dovrà tenere a disposizione presso i propri uffici copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per libera visione al pubblico, come previsto dal comma 2 dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I.

Milano, 10 aprile 2003

Il segretario: SALA

Comune di Turbigo (MI)
scala 1:5.000

Allegato alla deliberazione n. 12697 del 10 aprile 2003

perimetro ambito assoggettato a
tutela ex D.Lgs. 490/99 Titolo II, Capo I
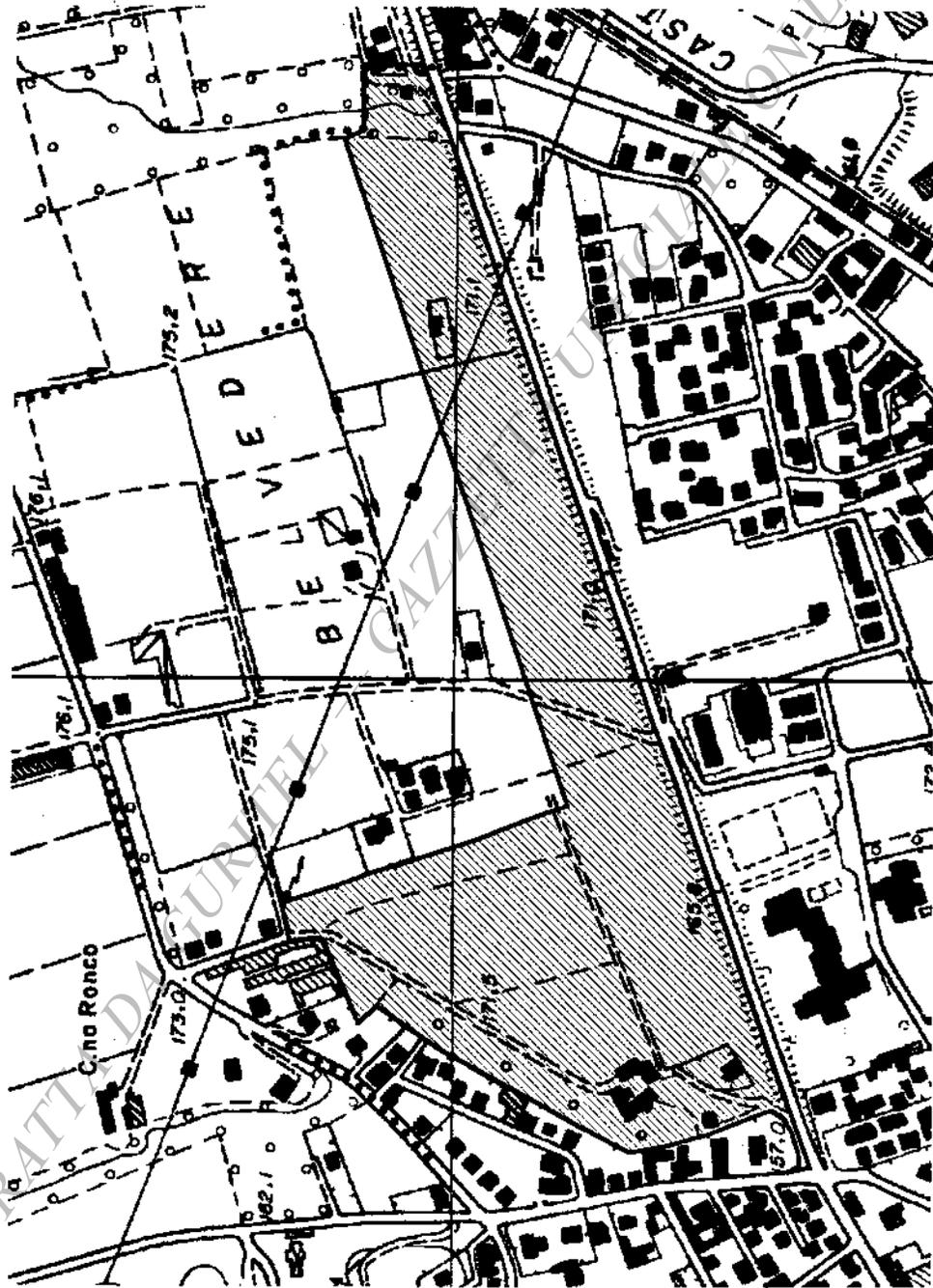
03A06884

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con Allegato, firmato a Roma il 10 febbraio 1998.

Il giorno 25 settembre 2002 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, firmato a Roma il 10 febbraio 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 2 aprile 2002, n. 71, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 2002.

In conformità all'art. 20, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1º novembre 2002.

03A06812

Rilascio di exequatur

In data 20 maggio 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signora Giselle Linette Jaime Sanchez, Console generale della Repubblica di Panama a Napoli.

03A06866

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la variazione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32337 del 15 maggio 2003, è modificato il numero dei lavoratori e le unità interessate con riferimento ai decreti n. 31834 del 19 dicembre 2002 e n. 31942 del 22 gennaio 2003, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. S.E.P. Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX», con sede in Genova, unità di:

Genova;

Chiavari (Genova);

Roma.

Con decreto n. 32338 del 15 maggio 2003, è modificato il numero dei lavoratori interessati con riferimento al decreto n. 32188 del 31 marzo 2003, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Edisud, con sede in Bari, unità di:

Bari;

Brindisi;

Lecce.

Con decreto n. 32372 del 19 maggio 2003, è modificato il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, concesso con decreto n. 31864 del 27 dicembre 2002, nel numero delle unità interessate in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino, unità di Cassino (Frosinone) - Mirafiori carrozzeria (Torino) - Mirafiori carrozzeria - Rivalta (Torino) - Mirafiori presse (Torino) - Strutture centrali e commerciali (Torino), per il periodo dal 1º aprile 2003 all'8 dicembre 2003.

03A06905

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Scalea

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 21 febbraio 2003, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 266 in data 17 aprile 2003, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 4.560 ed il manufatto pertinenziale ivi insistente, abicati nel comune di Scalea (Cosenza), in località Porto, riportati nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 9, con le particelle n. 1135 (di mq 110) e n. 1136 (di mq 4.450), ed indicati con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

03A06726

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Multihance».

Estratto decreto U.P.C/R/9 del 29 aprile 2003

Specialità medicinale: MULTIHANCE.

Confezioni:

034152013/M - flacone e.v. 5 ml;

034152025/M - flacone e.v. 10 ml;

034152037/M - flacone e.v. 15 ml;

034152049/M - flacone e.v. 20 ml.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento UK/H/234/01/N1, UK/H/234/01/W5/R.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità che individua nel 21 luglio 2007 la data a partire dalla quale scade il rinnovo europeo, ulteriori modifiche delle sezioni del riassunto delle caratteristiche del prodotto con i dati di sicurezza clinici e preclinici.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissone in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche agli stampati.

I lotti già prodotti e con foglietti illustrativi non conformi a quanto disposto dal citato decreto, non possono essere dispensati al pubblco a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rizaliv»

Estratto provvedimento modifica UPC n. 92 del 16 maggio 2003

Specialità medicinale: RIZALIV.

Società: Neopharmed S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Rizaliv», «5» 3 compresse in blister - A.I.C. n. 034130017/M, «5» 6 compresse in blister - A.I.C. n. 034130029/M, «5» 12 compresse in blister - A.I.C. n. 034130031/M, «10» 3 compresse in blister - A.I.C. n. 034130043/M, «10» 6 compresse in blister - A.I.C. n. 034130056/M, «10» 12 compresse in blister - A.I.C. n. 034130068/M, «Rpd5» 3 liofilizzati orali in blister - A.I.C. n. 034130010/M, «Rpd5» 6 liofilizzati orafi in blister - A.I.C. n. 034130082/M, «Rpd5» 12 liofilizzati orali in blister - A.I.C. n. 034130094/M, «Rpd10» 3 liofilizzati orali in blister - A.I.C. n. 034130106/M, «Rpd10» 6 liofilizzati orali in blister - A.I.C. n. 034130118/M, «Rpd10» 12 liofilizzati orali in blister - A.I.C. n. 034130120/M, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori sessanta giorni a partire dal 10 maggio 2003 data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1300 del 2 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06794

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solosa»

Estratto provvedimento modifica UPC n. 93 del 16 maggio 2003

Specialità medicinale: SOLOSA.

Società: Laboratorio Guidotti S.p.a.

Oggetto provvedimento di modifica UPC: proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Solosa» 30 compresse 2 mg. - A.I.C. n. 032117018/M, possono essere dispensati per ulteriori novanta giorni a partire dal 16 maggio 2003, data di scadenza dei centottanta giorni previsti dal provvedimento di trasferimento di titolarità A.I.C./UPC/1916 del 29 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 15 novembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06793

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lercadip»

Estratto provvedimento modifica UPC n. 94 del 20 maggio 2003

Specialità medicinale: LERCADIP.

Società: Innova Pharma S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Lercadip» 14 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033225018/M, 28 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033225020/M, 35 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033225032/M, 50 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 0332250441/M, 100 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033225057/M, possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 28 maggio 2003, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC n. 86 del 24 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06797

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardiovasc»

Estratto provvedimento modifica UPC n. 95 del 20 maggio 2003

Specialità medicinale: CARDIOVASC.

Società: Rottapharm S.r.l.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cardiovasc», 28 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033226022/M, possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 28 maggio 2003, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC n. 87 del 24 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zanedip»

Estratto provvedimento modifica UPC n. 96 del 20 maggio 2003

Specialità medicinale: ZANEDIP.

Società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Zanedip», 14 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033224015/M, 28 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033224027/M, 35 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033224039/M, 50 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033224041/M, 100 compresse rivestite 10 mg - A.I.C.

n. 033224054/M possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 28 maggio 2003 data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC n. 85 del 24 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06796

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 150 del 21 maggio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, fino ad ora registrati a nome della società Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., con sede in località ai Conti, Barga Castelvecchio Pascoli - Lucca, con codice fiscale 10438250150.

Medicinale: ALBITAL.

Confezione:

A.I.C. n. 022515136 - «25%» 1 flac. soluzione 50 ml + set;

A.I.C. n. 022515163 - «200 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 50 ml + set per infusione;

A.I.C. n. 022515175 - «200 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 100 ml + set per infusione (sospesa);

A.I.C. n. 022515201 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml + set per infusione.

Medicinale: ALBUMINA UMANA PURIFICATA.

Confezione: A.I.C. n. 021585068 - «25%» 1 flac. 50 ml (sospesa).

Medicinale ALFATER.

Confezione:

A.I.C. n. 028820013 - «3.000.000 u.i./ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita 1 ml;

A.I.C. n. 028820025 - «6.000.000 u.i./ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita 1 ml;

A.I.C. n. 028820064 - «1.000.000 u.i./ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028820076 - «3.000.000 u.i./ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml;

A.I.C. n. 028820088 - «6.000.000 u.i./ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml.

Medicinale: INFLUVIRUS.

Confezione:

A.I.C. n. 012934283 - siringa preriempita 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 012934295 - fiala 0,5 ml (sospesa).

Medicinale: INFLUVIRUS F.

Confezione:

A.I.C. n. 027761081 - fiala 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027761093 - «Sospensione per uso iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml.

Medicinale: INFLUVIRUS SB.

Confezione:

A.I.C. n. 026968216 - siringa preriempita 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026968228 - fiala 0,5 ml (sospesa).

Medicinale: K FLEBO.

Confezione:

A.I.C. n. 019311012 - «1 meq/ml» 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 019311024 - «3 meq/ml» 5 fiale 10 ml.

Medicinale: KOREVIS.

Confezione: A.I.C. n. 019293036 - «450 mg + 450 mg polvere per sospensione orale» 10 bustine.

Medicinale: PUROCHIN.

Confezione:

A.I.C. n. 025135043 - 1 fl liof. 100000 u.i. + f solv. 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025135068 - fl liof. 500.000 u.i. + 4 ml solv (sospesa);

A.I.C. n. 025135070 - fl liof. 1000000 u.i. + 4 ml solv. (sospesa).

Medicinale: SIERO ANTIOFIDICO NISM.

Confezione: A.I.C. n. 004410015 - 1 fiala 10 ml (sospesa).

Medicinale: SIERO ANTIVIPERA PURIFICATO.

Confezione:

A.I.C. n. 022701015 - tetravalente 1 fiala 10 ml;

A.I.C. n. 022701027 - tetravalente 1 f. 10 ml + set.

Medicinale: TETAGAMMA.

Confezione:

A.I.C. n. 022195010 - «250 u.i. soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino 2 ml;

A.I.C. n. 022195022 - «250 u.i. soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 2 ml;

A.I.C. n. 022195034 - «500 u.i. soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino 2 ml;

A.I.C. n. 022195046 - «500 u.i. soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 2 ml.

È ora trasferita alla società: Hardis S.p.a., con sede in Strada Statale 7 bis km 19,5 - San'Antimo (Napoli), con codice fiscale 00839430634.

Con variazione della denominazione del medicinale «Siero Antiofidico Nism» in «Siero Antiofidico Hardis».

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento modifica A.I.C. n. 289 del 19 maggio 2003

Specialità medicinali: LEVOFOLENE, MAVERAL, NUVELLE, VALERIANA FARMADES.

Società: Schering S.p.a., via L. Mancinelli n. 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Levofolene», 4 mg compresse, «Maveral» 50 mg cpr. e 100 mg cpr., «Nuvelle» cpr, «Valeriana Farmades» 50 mg, prodotti anteriormente al 3 gennaio 2003, data di

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 589 del 10 dicembre 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 2 luglio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06791 - 03A06790

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo»

Estratto provvedimento modifica A.I.C. n. 291 del 19 maggio 2003

Specialità medicinale: PARACETAMOLO.

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 030524019/G;

10 supposte 400 mg - A.I.C. n. 030524021/G.

Società: D & G S.r.l. - Vicolo De' Bacchettoni n. 3 - 51100 Pistoia.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Paracetamolo», 20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 030524019/G, «Paracetamolo», 10 supposte 400 mg - A.I.C. n. 030524021/G, prodotti anteriormente al 30 novembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 622 del 18 ottobre 2001, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 25 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06792

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Aximad».

Estratto provvedimento modifica A.I.C. n. 293 del 19 maggio 2003

Specialità medicinale: AXIMAD:

«2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» e.v. 1 flac. 2 g + 1 fiala solv. - A.I.C. n. 035228016;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» i.m. 1 flac. 1 g + 1 fiala solv. - A.I.C. n. 035228028;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» i.m./e.m. 1 flac. 1 g + 1 fiala solv. - A.I.C. n. 035228030.

Società: Pulitzer Italiana S.r.l. - via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Aximad» «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» e.v. 1 flac. 2 g + 1 fiala solv. - A.I.C. n. 035228016, «Aximad», «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» i.m. 1 flac 1 g + 1 fiala solv. - A.I.C. n. 035228028, «Aximad», «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» i.m./e.m. 1 flac 1 g + 1 fiala solv. - A.I.C. n. 035228030, prodotti anteriormente al 29 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 612 del 23 dicembre 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 28 luglio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06789

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plasmasafe»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 297 del 19 maggio 2003

Medicinale: PLASMASAFE.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Barga - Lucca, località ai Conti - frazione Castel Vecchio Pascoli, c.a.p. 55020, Italia, codice fiscale 01779530466.

Variazione A.I.C.: Modifica Standard -terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 033369012 - «Soluzione per infusione endovenosa» sacca 200 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

03A06784

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efriviral»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 299 del 19 maggio 2003

Medicinale: EFRIVIRAL.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Brescia via Cozzaglio, 24, c.a.p. 25125, Italia. Codice fiscale 00826170334.

Variazione A.I.C.: Variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica degli eccipienti come di seguito indicata:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: propilen glicole 40,0 g; vaselina bianca 12,50 g; alcool cetostearilico 6,75 g; paraffina liquida 5,0 g; polossamero 407 1,0 g; sodio laurilsolfato 0,75 g; acqua depurata q.b. a 100 g.

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: propilen glicole 40,0 g; vaselina bianca 11,50 g; alcool cetostearilico 6,75 g; paraffina liquida 5,0 g; polossamero 407 1,0 g; sodio laurilsolfato 0,75 g; dimeticone 20 1,0 g; acqua depurata q.b. a 100 g.

La validità è di 3 anni.

Le condizioni di conservazione sono: «non conservare a temperatura superiore 25º C; non refrigerare».

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. N. 027534078 - «5% crema» tubo da 10 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06783

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bezalip»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 302 del 19 maggio 2003

Medicinale: BEZALIP.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, n. 11 - cap 20131, Italia, codice fiscale 00747170157.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13)

1. b modifica di tutto o parte del processo produttivo del medicinale di una officina di produzione;

15. bis modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale;

17. modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti come di seguito indicata:

da:

principio attivo: invariato

eccipienti: nucleo: amido di mais 30,000 mg; lattosio 53,000 mg; polivinilpirrolidone 25.000 15,000 mg; silice colloidale anidra 6,000 mg; magnesio stearato 10,000 mg;

rivestimento: polimetilmetacrilato 0,112 mg; polisorbato 80 0,112 mg; idrossipropilmetilcellulosa 2,138 mg; polietilenglicole 10.000 1,125 mg; lattosio 3,750 mg; talco 5,438 mg; titanio diossido 2,250 mg; sodio citrato biidrato 0,075 mg.

a:

principio attivo: invariato.

eccipienti: nucleo: lattosio monoidrato 51,000 mg; povidone k 25 15,000 mg; sodio laurilsolfato 10,000 mg; ipromellosa 100 mPas 51,000 mg; silice colloidale anidra 3,000 mg; magnesio stearato 10,000 mg.

rivestimento: poli (etilacrilato, metilmetacrilato) 0,113 mg; polisorbato 80 0,112 mg; ipromellosa 3 mPas 2,138 mg; macrogol 10.000 1,125 mg; lattosio monoidrato 3,750 mg; talco 5,437 mg; titanio diossido 2,250 mg; sodio citrato 0,075 mg.

Sono inoltre autorizzate le conseguenti modifiche:

modifica secondaria della produzione del medicinale;

modifica dei controlli «in process» durante la produzione del medicinale;

modifica del lotto che varia da 1.000.000 cp a 1.200.000 cp;

modifica delle specifiche relative al medicinale;

modifiche per adeguamento alla Farmacopea Europea;

modifica delle procedure di controllo del medicinale, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 024732024 - «Retard» 30 confetti 400 mg.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 024732024 - «400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06780

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hiberix»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 303 del 19 maggio 2003

Medicinale: HIBERIX.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, c.a.p. 37100, Italia. Codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli Standard Terms.

È autorizzata la modifica della denomimzione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 031902012 - 1 flac. 1 dose vaccino liof + 1 siringa solvente varia a: «polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A06779

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Bentifen».

Estratto di variazione A.I.C./U.P.C. n. 2171 del 20 maggio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Ophtalmics Europe Limited, con sede in Delta house, Southwood Crescent, Southwood Farnborough Hants, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: BENTIFEN.

Confezione A.I.C. n.:

035591015 - 0,025% 5 pipette monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

035591027 - 0,025% 20 pipette monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

035591039 - 0,025% 30 pipette monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

035591041 - 0,025% 50 pipette monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

035591054 - 0,025% 60 pipette monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

035591066 - 0,025% 1 flacone da 5 ml collirio soluzione;

è ora trasferita alla società: Novarizs Farma S.p.a., con sede in Strada statale 233 km 20,5, Origgio, Varese, con codice fiscale 07195130153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati ai pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06785

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tenoxol AD»

Con decreto n. 800.5/R.M.133/D88 del 20 maggio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

TENOXOL AD, 30 compresse 37,4 mg - A.I.C. n. 027467024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pulitzer Italiana S.r.l., titolare della specialità.

03A06871

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con il decreto n. 800.5/R.M.244/D89 del 27 maggio 2003 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

«Alluminio idrossido con magnesio trisilicato» 32 compresse - A.I.C. n. 031271012/G;

«Antiscottatura» unguento tubo 30 g - A.I.C. n. 030596011/G;

«Balsamico» unguento vasetto 50 g - A.I.C. n. 030597013/G;

«Carbone composto» 20 compresse - A.I.C. n. 030602015/G;

«Chinina solfato» 20 compresse rivestite 250 mg - A.I.C. n. 030604019/G;

«Destrometorfano bromidrato» sciroppo flacone 150 ml - A.I.C. n. 030605012/G;

«Destrometorfano bromidrato» flacone 20 ml gocce orali - A.I.C. n. 030605024/G;

«Fucsina fenica» soluzione idro. flacone 30 ml - A.I.C. n. 030609010/G;

«Gengivario» soluzione flacone 20 ml - A.I.C. n. 030610012/G;

«Glicerolo» 6 supposte 750 mg - A.I.C. n. 030614010/G;

«Glicerolo» 12 supposte 750 mg - A.I.C. n. 030614022/G;

«Glicerolo» 6 supposte 1000 mg - A.I.C. n. 030614034/G;

«Glicerolo» 12 supposte 1000 mg - A.I.C. n. 030614046/G;

«Glicerolo» supposte 1500 mg - A.I.C. n. 030614059/G;

«Glicerolo» 2 supposte 1500 mg - A.I.C. n. 030614061/G;

«Glicerolo» supposte 2500 mg - A.I.C. n. 030614073/G;

«Glicerolo» 2 supposte 2500 mg - A.I.C. n. 030614085/G;

«Glicerina fenica» flacone 20 ml - A.I.C. n. 030615013/G;

«Lanovaselina» unguento 1 kg - A.I.C. n. 030618019/G;

«Lassativi vegetali» 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 030619011/G;

«Lidocaina cloridrato e idrocortisone acetato» tubo 30 g - A.I.C. n. 030621015/G;

«Lievito di birra» 100 compresse 400 mg - A.I.C. n. 030624011/G;

«Lievito di birra» 60 compresse 400 mg - A.I.C. n. 030624023/G;

«Miele rosato» flacone 25 g - A.I.C. n. 030626016/G;

«Miele rosato» flacone 50 g - A.I.C. n. 030626028/G;

«Olio gomenolato» flacone 20 ml 1% - A.I.C. n. 030627018/G;

«Olio gomenolato» flacone 20 ml 2% - A.I.C. n. 030627020/G;

«Paracetamolo» flacone 100 ml - A.I.C. n. 030628010/G;

«Pasta di lassar» tubo 30 g - A.I.C. n. 030629012/G;

«Poligala e narceina» sciroppo flacone 150 ml - A.I.C. n. 030630014/G;

«Rometazina» 2% crema 30 g - A.I.C. n. 030631016/G;

«Sodio bicarbonato» 60 compresse 500 mg - A.I.C. n. 030632018/G;

«Valeriana estratto secco» 20 compresse rivestite 50 mg - A.I.C. n. 030634012/G;

«Vaselina borica» 3% tubo 30 g - A.I.C. n. 030635015/G;

«Zinco ossido» unguento tubo 30 g - A.I.C. n. 030636017/G;

«Canfora» sol. idroalcoolica 10% flacone 1000 ml - A.I.C. n. 030599029/G;

«Canfora» soluzione oleosa 10% flacone 100 ml - A.I.C. n. 030599031/G;

«Canfora» soluzione oleosa 10% flacone 1000 ml - A.I.C. n. 030599043/G;

«Iodio» soluzione alc. I flacone 1000 ml - A.I.C. n. 030616027/G;

«Iodio» soluzione alc. II flacone 20 ml - A.I.C. n. 030616039/G;

«Iodio» soluzione alc. II flacone 1000 ml - A.I.C. n. 030616041/G;

«Glicerolo camomilla e malva» microclismi 6 g - A.I.C. n. 030613020/G;

«Talco mentolato» polvere cutanea 100 g - A.I.C. n. 030633010/G;

«Frangulina» flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 002924013;

«Frangulina» desaccarata sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 002924025;

«Frangulina» 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 002924037;

«Tiocalmina» 4 compresse - A.I.C. n. 008883047;

«Rinantipiol» pomata rino g 15 - A.I.C. n. 013110010;

«Cortamide» pomata 15 g - A.I.C. n. 021834027;

«Cortamide» pomata 30 g 0,025% - A.I.C. n. 021834039;

«Lacrimill» collirio flacone 10 ml - A.I.C. n. 032238014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dr. Ottolenghi & C. S.r.l. titolare delle autorizzazioni.

03A06872

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Perigiene Mefarol»

Con decreto n. 800.5/R.P.8/D21 del 27 maggio 2003 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico:

PERIGIENE MEFAROL - registrazione n. 9082.

Motivo della revoca: rinuncia della Bayer S.p.a., titolare della registrazione.

03A06915

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali della Società International Pharmaceuticals Associated S.r.l., in Roma.

Con il decreto n. M-121/2003 del 14 maggio 2003 è stata sospesa su richiesta della Società International Pharmaceuticals Associated S.r.l., l'autorizzazione alla produzione di medicinali per la propria officina sita in Roma - via del Casale Cavallari n. 53.

03A06865

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PIACENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio stesso, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza con determinazione del segretario generale n. 77 del 7 maggio 2003:

ditta Oro Giallo di Lolini Sandro & C. - marchio 22 PC - sede Piacenza;

ditta Morisi Cesare - marchio 21 PC - sede Piacenza.

I punzoni in dotazione alle imprese cancellate sono stati riconsegnati alla C.C.I.A.A. di Piacenza, che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

Ai sensi della normativa sopracitata si rende noto che sono stati assegnati i marchi dalla C.C.I.A.A. di Piacenza alle seguenti ditte:

determinazione del segretario generale n. 36 del 15 febbraio 2002: ditta JDT di Civardi Valeria - marchio 52 PC - sede Piacenza;

determinazione del segretario generale n. 255 del 17 dicembre 2002: ditta Polimeni Simonluca - marchio 53 PC - sede Piacenza.

03A06892

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, 6° c. del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato denuncia di smarrimento di punzoni in dotazione, ai sensi dell'art. 29, 7° c.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio I.A.A. di Verona.

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
153 VR	De Silvestri Daniele	Via Rosa, 8 (VR)	2
207 VR	Ninfea creazioni d'arte di Tolin Teresita e C. S.a.s.	Via Canova, 23/A - Stallavena Grezzana (VR)	1
121 VR	Arcano S.n.c. di Bergamini Dario e C.	Via Gottardo, 7 (VR)	4
250 VR	Gaio Cristiana	Via Minghetti, 17 - Legnago (VR)	1
75 VR	Costa Gioielli S.r.l.	Via Galvani, 105 (VR)	6
78 VR	Fraccari S.p.a.	Via C. Colombo, 105 (VR)	3
33 VR	Bottoli f.lli e figli di Bottoli Michele e Carlo S.n.c.	Via Fraccaroli, 23/A (VR)	1

03A06727

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della «INA Vita S.p.a.»

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 3 giugno 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la modifica statutaria deliberata in data 28 aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «INA Vita S.p.a.». Tale modifica riguarda il cambio della denominazione sociale in forma abbreviata che la società può altresì utilizzare nei rapporti con i terzi in «INA - Società per azioni» ovvero «INA S.p.a.».

03A07013

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della giustizia recante: «Trasferimento di notai»
(Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2003)

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 24, prima colonna, dove è scritto: «Gaudiano Anna, notaio residente nel comune di *Lati*», leggasi: «Gaudiano Anna, notaio residente nel comune di *Lari*».

03A07014

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501132/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 6 1 0 *

€ 0,77